

## PIANO DI AMMISSIONE UMANITARIA DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta in **4 punti** del **Sindaco di Lampedusa** e del **Presidente della Commissione per i diritti umani del Senato** per l'ammissione umanitaria nell'Unione Europea attraverso la concessione di una misura di **protezione temporanea** e l'attuazione di un **piano di resettlement**, con le **organizzazioni internazionali** e le **associazioni umanitarie**.

- 1) L'Italia si impegna affinché il Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre prossimi applichi quanto previsto in caso di "**afflusso massiccio di sfollati**" nella **UE**, vale a dire la **concessione della protezione temporanea di un anno rinnovabile** (Direttiva 2001/55/CE), **definendo quote di accoglienza per ciascuno Stato Membro**.
- 2) Le **modalità di individuazione dei beneficiari della protezione temporanea dell'Unione Europea** potrebbero avvenire **nei paesi di transito** e potrebbero avere luogo attraverso le **Delegazioni diplomatiche del Servizio europeo per l'azione esterna** e/o la **rete diplomatico-consolare degli Stati Membri**, con il **coinvolgimento** delle **organizzazioni internazionali** e delle **associazioni umanitarie**.
- 3) Occorre realizzare **presidi internazionali**, creando le condizioni necessarie, nei **Paesi rivieraschi della sponda sud del Mediterraneo** e nei **luoghi di partenza dei trafficanti di esseri umani**, per l'**avvio della procedura di concessione della protezione temporanea**. I presidi vanno realizzati dalla stessa UE d'intesa con le **organizzazioni internazionali** e le **associazioni umanitarie**, utilizzando, tra l'altro, le **risorse comunitarie** destinate alla **protezione civile**.
- 4) Il trasferimento con mezzi legali e sicuri dal **presidio internazionale** al paese di **destinazione, definito tenendo conto**, tra l'altro, dal regolamento Dublino III in merito alla eventuale **presenza di familiari**, deve rientrare in un **progetto coordinato europeo di "Ammissione Umanitaria"** con il coinvolgimento di tutti gli **Stati Membri**, rafforzando le **risorse del Fondo europeo per i Rifugiati**. Il **beneficio della misura di protezione temporanea non precluderebbe la presentazione della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato nei singoli Paesi**.

### **A) Nota Bene - Risoluzione del Parlamento Europeo del 9 ottobre 2013**

La **Risoluzione** dedicata in particolare alla Siria, ma applicabile anche ad altri casi, riguarda le misure da adottare dall'UE e dagli Stati Membri per affrontare il flusso di migranti **dopo le tragedie delle ultime settimane**. Il testo fa riferimento all'**ammissione umanitaria** e ai **programmi di resettlement**.

### **B) Nota Bene - Direttiva 2001/55/CE**

La **procedura** prevista dalla **Direttiva** è che su proposta della **Commissione** il **Consiglio europeo** accerti un **afflusso massiccio** di sfollati (art. 5).

Sono **sfollati** ai sensi della **Direttiva** coloro che hanno dovuto **abbandonare il proprio Paese** o sono stati **evacuati** e non possono essere rimpatriati in condizioni stabili e sicure a causa della situazione nel Paese stesso: **due esempi**: a) le **persone fuggite** da zone di **conflitto armato** o di violenza endemica; b) **le persone** che siano soggette a **rischio** grave di **violazioni** sistematiche o generalizzate dei **diritti umani** o siano state vittime di siffatte violazioni.

Per **afflusso massiccio** la **Direttiva** intende l'arrivo di un **numero considerevole** di **sfollati** sia che avvenga **spontaneamente** o sia **agevolato**, per esempio **mediante** un **programma di evacuazione**.

La **Direttiva** stabilisce come necessaria la **promozione dell'equilibrio** degli sforzi tra gli **Stati membri** che **ricevono gli sfollati** e **subiscono le conseguenze dell'accoglienza**.

### **C) Nota Bene - Regolamento Dublino III**

Dal **1° gennaio 2014** entrerà in vigore il **Regolamento (UE) n. 604/2013**, cd **Dublino III**, in base al quale, per agevolare il processo di **determinazione dello stato membro competente**, alla presentazione della **domanda di protezione internazionale**, il **richiedente segnali la presenza**, negli Stati Membri dell'Unione europea **di familiari**, parenti o **persone legate** da altri vincoli di **parentela**.

### **C) NOTA BENE: 2 PRECEDENTI ITALIANI**

- I) Il meccanismo previsto dalla Direttiva sulla protezione temporanea non è finora mai stato attivato, benché richieste in tal senso siano state avanzate dal governo italiano durante gli arrivi via mare di persone provenienti dalla Tunisia, nei primi mesi del 2011. In quell'occasione il Governo italiano adottò un provvedimento con cui concesse "un permesso di soggiorno per motivi umanitari" della durata di 6 mesi, rinnovati in seguito per un altro anno complessivo (DPCM del 5 aprile 2011 - Misure umanitarie di protezione temporanea per i cittadini provenienti dal Nord-Africa affluiti nel territorio italiano dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011).
- II) Altro precedente riguardante il nostro paese concerne i profughi kosovari. Il 12 maggio del 1999 il Presidente del Consiglio dei Ministri emanò un decreto che prevedeva una normativa speciale sulla protezione temporanea degli stranieri provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica e specificatamente dalla Repubblica Federale di Jugoslavia. Il decreto disponeva (art. 2, comma 4 e art. 4) a favore dei beneficiari il rilascio di un permesso di soggiorno valido per il solo territorio italiano fino al 31 dicembre di quell'anno con possibilità di rinnovo, fino al venire meno di ogni impedimento ad un rimpatrio in condizioni di dignità e sicurezza.